

Prot. n. P36_28_12_2018_rapporto_ottimale_cronistoria

Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale

Dirigente: Dott. **Antonio Postiglione**

Mail: a.postiglione@regione.campania.it

pec: dg.500400@pec.regione.campania.it

p. c. Al Presidente CPA ASL Caserta e al Responsabile Ufficio Cure Primarie c/o
Ufficio Cure Primarie
cureprimarie@pec.aslcaserta.it

Oggetto: Rapporto ottimale. Cronistoria.

**1. LA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1570/2004 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 43 del 06 settembre 2004**

E' la delibera originaria della quale si chiede l'applicazione che prevede, all'allegato D, il rapporto ottimale di 1 a 4.000. Di seguito, si riporta il testo integrale.

**ALLEGATO D: << DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL SERVIZIO DI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE.** La dotazione organica del Servizio di Continuità Assistenziale appare
attualmente definibile, in armonia a quanto avviene in altre regioni, secondo un rapporto ottimale misurato
su base Aziendale e **nella misura di 1 medico ogni 4000 abitanti o frazione di 4000 superiore a 2000; tale
rapporto si modifica in 1:6000 o frazione di 6000 superiore a 3000, nella sola area della città di Napoli, ed
in 1:3000 o frazione di 3000 superiore a 1500 nelle aree considerate disagiate.** Tale rapporto
operatore/popolazione, senza tenere ancora conto di pur prevedibili residui nel computo reale, porta ad una
stima teorica di complessive **1396 unità su base regionale.** >>

2. LA LEGGE REGIONALE N. 4/2011

Con la legge regionale n. 4 del 2011, la Regione Campania aveva modificato il rapporto ottimale, portandolo
a 1 a 5.000, con il seguente comma:

<< **243.** Il comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale 1/2008 è sostituito dal seguente:

Pagina 1 di 3

SNAMI Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani Sezione di Caserta

Via ROOSVELT n .4, piano terra, 81100 Caserta ; Tel. : 0823 326625; Cell.:

3384149009; Email: caserta@snami.org - posta certificata: caserta@pec.snami.org



SNAMI

SEZIONE DI CASERTA

*“2. Per il servizio di continuità assistenziale, nelle zone disagiate, si applica il criterio di un medico di continuità assistenziale ogni millecinquecento abitanti fino alla copertura del 10 per cento della popolazione regionale, rimodulando l'assegnazione del personale medico nelle zone non disagiate secondo il rapporto di un medico ogni seimila abitanti o frazioni di seimila maggiori di tremila per i capoluoghi di provincia; **nelle altre zone, un medico ogni cinquemila abitanti o frazioni di cinquemila maggiori di tremila.** Tale riorganizzazione è definita a livello aziendale. Tali modifiche non possono prevedere incremento rispetto alla dotazione organica complessiva per il servizio di Continuità assistenziale previsto dalla deliberazione della Giunta della Regione Campania n.1570 del 2004. È rimessa alla contrattazione decentrata l'individuazione dei criteri per la definizione delle zone disagiate di Continuità Assistenziale; entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, le Aziende Sanitarie Locali, previo parere del Comitato Aziendale ex articolo 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, individuano le zone disagiate e ridefiniscono l'assetto organizzativo territoriale del servizio. Spetta al Comitato Regionale ex articolo 24 dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) vigente la verifica del rispetto dei vincoli sopra descritti. La Giunta regionale attua la presente disposizione.”>>.*

In tal modo, veniva previsto un rapporto ottimale che superava la precedente delibera di G.R. del 2004 e che si fissava in 1 medico ogni 5.000 abitanti.

3. L'INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Avverso tale norma, il Presidente del Consiglio dei ministri proponeva ricorso contro la Regione Campania, evidenziando che, **con riferimento al comma 243 richiamato in precedenza**, la norma rimodulerebbe il servizio di continuità assistenziale, dando poteri alla Giunta per l'attuazione dello stesso che, in realtà, non le spetterebbero (competenze riservate al commissario ad acta).

Conclusivamente, la norma in esame violerebbe l'articolo 81, 4° comma, Cost., e conseguentemente - trattandosi di principio fondamentale, anche l'articolo 117, 3° comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

4. LA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 2012

Nelle more della definizione del procedimento costituzionale, è intervenuta la **legge regionale n. 3 del 2012** che, all'art. 1, prevede << *L'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011) è così modificato: i commi 210, 211, 212, 217, 218, 219, 222, 223, 238, 239, 241, **243** sono abrogati.* >>

Il comma 243, abrogato con questa legge regionale, è proprio quello che modificava il rapporto ottimale, portandolo ad 1 a 5.000: con la sua abrogazione, torna in vigore la precedente delibera n. 1570 del 2004, con conseguente rapporto ottimale pari ad 1 a 4.000.

5. LA SENTENZA N. 141 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Pagina 2 di 3

SNAMI Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani Sezione di Caserta

Via ROOSVELT n .4, piano terra, 81100 Caserta ; Tel. : 0823 326625; Cell.:

3384149009; Email: caserta@snami.org - posta certificata: caserta@pec.snami.org

La stessa Corte Costituzionale, nella SUCCESSIVA SENTENZA N. 141 DEL 2014, ha espressamente evidenziato che << ... **Anche le ulteriori disposizioni di cui ai commi 210, 211, 212, 217, 218, 219, 222, 223, 238, 239, 241 e 243 sono state, a loro volta, abrogate** dall'art. 1, comma 1, lettera e), **della già richiamata legge regionale n. 3 del 2012.**

In relazione, in particolare, **alle norme** di cui ai commi 163, 193, 204, 217, 218, 219, 222, 223, 238, 239, 241 e **243, la Regione resistente, con la memoria depositata in prossimità dell'udienza del 25 marzo 2014, ha precisato che alle stesse non è stata data medio tempore attuazione.**>>

La Corte Costituzionale, dunque, nella sentenza appena richiamata ha dato atto dell'abrogazione della legge regionale n. 1 del 2011 che modificava il rapporto ottimale, portandolo ad 1 a 5.000 rispetto a quello originariamente previsto in 1 a 4.000 dalla delibera di G.R. 1570/2004.

Adirittura, è stata la stessa Regione, nel corso del giudizio, a dichiararle abrogate e ad evidenziare che alle stesse non è stata data attuazione.

Dott. Antonio Merola, Segretario Organizzativo Snamì Campania
Studio Legale "La Banca"